

(*) Decreto legislativo¹. Attuazione della Direttiva 99/44/CE del 25 Maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

BOZZA DEFINITIVA

Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai contratti di somministrazione, di appalto, d'opera, di leasing² finanziario³ e ad ogni altro contratto che comporti il trasferimento della proprietà di un bene di consumo a titolo oneroso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 - a. Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma 1, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - b. Beni di consumo: qualsiasi bene mobile⁴, anche da assemblare, tranne:
 - i. I beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle Autorità Giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
 - ii. L'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
 - iii. L'energia elettrica
 - c. Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata⁵ che, in base ai contratti sopra indicati, trasferisce la proprietà di beni di consumo nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale⁶. Nel caso di contratto di leasing finanziario per venditore si intende il fornitore del bene⁷.

¹ La commissione ha svolto il proprio lavoro sul presupposto che l'attuazione della Direttiva 1999/44/CE avverrà sulla base di una delega.

Dispone infatti, l'art. 1 legge 29 Dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), che: "Il governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B" Nell'allegato B si prevede appunto anche la Direttiva 1999/44/CE, con la conseguente applicazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 3. Tra i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa di cui all'art.2 della legge Comunitaria cit. vi è il seguente: "1.b per evitare le disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa".

La commissione ha ritenuto che tale formazione non consenta di introdurre modifiche o integrazioni alla disciplina della vendita in generale, sia essa in astratto considerata opportuna o meno. E ciò perché la normativa da attuare attiene ai contratti dei consumatori ed in tale ambito è necessario mantenersi.

La commissione ritiene piuttosto che sia opportuno procedere ad un coordinamento con le discipline vigenti per gli altri settori concernenti i contratti dei consumatori, e ciò potrà essere fatto in base all'art. 5 della legge comunitaria del 2000, che prevede l'elaborazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di Direttive Comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie.

² La commissione osserva che se si inserisce il leasing è necessario che si chiarisca chi sia il venditore (v. 1.2.c), si pone inoltre il problema di prevedere norme specifiche per tale tipo di contratto (decorrenza della garanzia, conseguenze nei confronti del terzo in caso di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo cfr. quanto dispone la legge bancaria per il credito al consumo).

³ La commissione rileva che l'aggettivo finanziario è volto a chiarire che si tratta di un leasing che prevede il trasferimento della proprietà o l'opzione di acquisto per l'utilizzatore.

⁴ La commissione ha eliminato l'aggettivo "materiale" (da intendersi nel senso di corporeo, come risulta dal testo della Direttiva redatto in inglese, francese e tedesco) per includere nell'ambito di applicazione anche il software oggetto di vendita, escludendo il software oggetto di licenza e di contratto di sviluppo; tale inclusione potrà porre problemi di coordinamento con altre norme in particolare con la disciplina di attuazione della Direttiva sul Commercio Elettronico. La Commissione ritiene opportuno estendere al contratto di vendita di software la disciplina prevista dalla Direttiva per evitare distorsioni di mercato. Infatti, sarebbe immotivatamente sottoposta ad una diversa disciplina la vendita effettuata "on-line" (quindi svincolata dal supporto materiale del software) rispetto a quella effettuata secondo i canali tradizionali. Il rappresentante di Confindustria si oppone.

⁵ La commissione ha introdotto questa precisazione per coordinamento con l'art. 1469-bis, 2 cod. civ.

⁶ La commissione ha preferito il termine "imprenditoriale" a "commerciale" in conformità con la definizione adottata dall'art. 1469 bis c.2 cod.civ.

⁷ V. nota 2: la Commissione ha individuato nel fornitore del bene il "venditore" perché è il soggetto che si trova nelle condizioni migliori per ottemperare ai rimedi richiesti dal consumatore.

- d. Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Comunità europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
 - e. Garanzia convenzionale⁸: qualsiasi eventuale impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
 - f. Riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Nei beni di consumo non sono inclusi beni usati venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia possibilità di partecipare personalmente⁹.

⁸ La commissione ha ritenuto di precisare che tale garanzia è quella convenzionale (quindi commerciale e facoltativa) per distinguerla da quella legale, imperativamente disciplinata dal presente decreto.

⁹ Il comma 3 dell'art. 1 della Direttiva prevede la possibilità di escludere tali beni ("Gli stati membri possono stabilire che nei "beni di consumo" non sono inclusi beni usati, venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente"). La Commissione ha ritenuto di esercitare l'opzione perché non ricorre la ratio della normativa di tutela.

Articolo 2 Conformità al contratto

1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono contemporaneamente¹⁰ le seguenti circostanze:
 - a) Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
 - b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
 - c) Presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e¹¹ delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante¹², in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
 - d) Sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti¹³.
3. Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza¹⁴, o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore¹⁵.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando:
 - dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza¹⁶;
 - dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente¹⁷ corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure
 - dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel

¹⁰ La Commissione ha ritenuto necessaria questa precisazione tenendo conto del considerando n.8 ("... che gli elementi menzionati nella presunzione sono cumulativi; che se le circostanze del caso rendono un particolare elemento palesemente inappropriato restano tuttavia applicabili i restanti elementi della presunzione")

¹¹ La Commissione ha eliminato dal testo la locuzione "se del caso" in quanto ridondante rispetto alla precisazione iniziale "ove pertinenti".

¹² La Commissione ha ritenuto insufficiente l'uso del solo termine "rappresentante", il cui significato tecnico (cfr.artt. 1387 ss.cod.civ.) sarebbe stato riduttivo e non conforme allo spirito della Direttiva.

¹³ La Commissione aveva inizialmente preferito la formulazione "non abbia escluso" rispetto a quella "abbia accettato" perché il termine "accettazione" implica la manifestazione di una volontà contrattuale positiva. Con la formulazione da ultimo adottata rimane fermo in ogni caso che se il consumatore porta a conoscenza del venditore l'uso particolare e il venditore tace e conclude il contratto, l'uso particolare si ha per accettato. La soluzione è conforme allo spirito della Direttiva, e tiene conto della circostanza che il venditore è la parte meglio informata sui possibili usi del bene: la tutela dell'affidamento del consumatore richiede che questi possa utilizzare il bene come ha dichiarato di avere intenzione di fare, se il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti che ciò sia possibile.

¹⁴ "Ordinaria diligenza" è un termine tecnico noto agli interpreti nel nostro ordinamento, mentre "ragionevolmente" avrebbe comportato spazi di incertezza.

¹⁵ Un membro della Commissione propone di precisare che non costituisce difetto di conformità la circostanza che il bene non ha la durata tipica per comportamenti imputabili al consumatore. La maggioranza della Commissione oppone che la Direttiva non considera i comportamenti del consumatore come causa di esclusione del difetto di conformità se non nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3.

¹⁶ V.note all'art.2 c.3

¹⁷ La Commissione ha aggiunto tale precisazione per ragioni di ordine sistematico (v.art.1336c.2 c.c.) e per ragioni di ordine logico, che impongono che la forma e la diffusione della correzione siano conformi a quelle della dichiarazione.

caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione¹⁸.

¹⁸ La commissione sottolinea che le istruzioni di installazione non sono dichiarazioni, ma sono parte integrante del prodotto, quindi non fornirle o fornirne di inadeguate costituiscono un inadempimento contrattuale

Articolo 3 Diritti del consumatore

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto¹⁹, conformemente ai commi 8, 9 e 10.
3. 3 In primo luogo il consumatore può chiedere, a sua scelta²⁰, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente²¹ impossibile o sproporzionato rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma precedente è da considerare sproporzionato uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
 - del valore²² che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
 - dell'entità del difetto di conformità, e
 - dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Se il venditore rifiuta di riparare il bene o di sostituirlo, nonostante che ciò sia possibile e non sproporzionato, in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile, il consumatore può rivolgersi ad un terzo autorizzato, ove sussista, o ad un altro terzo in difetto²³, a spese del venditore²⁴. Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore.
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo²⁵ termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
7. L'espressione "senza spese nei commi 2 e 3 si riferisce ai costi indispensabili²⁶ per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
8. Il consumatore può chiedere, a sua scelta²⁷, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
 - Se la riparazione e la sostituzione sono impossibili²⁸;

¹⁹ La Commissione ha ritenuto ridondante l'ulteriore precisazione "del contratto relativo a tale bene"

²⁰ La Commissione precisa che la scelta spetta al consumatore perché la Direttiva è chiara (v. considerando 10 e 11) nell'affermare che il venditore deve fare ciò che il consumatore gli abbia richiesto, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato. Inoltre, se si ammettesse per ipotesi che la scelta sia del venditore non avrebbe alcun senso disciplinare il caso che il rimedio scelto sia sproporzionato. La scelta fra riparazione e sostituzione deve essere libera (senza criteri di priorità) perché diversamente il decreto di attuazione modificherebbe in senso peggiorativo per il consumatore la disciplina prevista dalla Direttiva, così violando l'art.5 della Direttiva medesima.

Alcuni membri della Commissione manifestano la propria opinione contraria a far scegliere al consumatore il rimedio da proporre, in virtù di quanto si ricaverebbe dai considerando 11 e 12 della direttiva, laddove si dice rispettivamente che "un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto ad un altro rimedio" e che "il venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile". In subordine chiede che sia previsto 'prioritariamente' il rimedio della riparazione

²¹ Considerando 11: "...deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato".

²² La Commissione precisa che il riferimento al "valore" tiene conto anche della circostanza che la denuncia del difetto può avvenire quando il bene si è deprezzato sul mercato.

²³ La Commissione ha optato per questa soluzione per comprendere anche l'ipotesi in cui non esista una rete di assistenza autorizzata.

²⁴ La Commissione ha ritenuto che l'esigenza, riconosciuta dalla Direttiva, che il consumatore ottenga un bene conforme al contratto, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile o sproporzionato imponga: che in caso di non giustificata inerzia del venditore, il compratore possa ottenere il risarcimento in forma specifica, secondo le norme richiamate del codice civile.

²⁵ La Commissione ritiene che il termine 'congruo' va valutato anche "tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene", nonché del tipo di difetto di conformità e del periodo dell'anno in cui viene formulata la richiesta. La soluzione di prevedere una qualificazione elastica è apparsa maggiormente confacente ai diversi contratti cui si applica la Direttiva e alle diverse esigenze della pratica, rispetto a quella inizialmente considerata di prevedere un termine fisso, il quale poteva essere inadatto ai casi concreti (es. beni fuori produzione, termine essenziale per il consumatore, periodo non lavorativo).

²⁶ La Commissione ha preferito il termine "indispensabile" al termine "necessario" per chiarire che deve trattarsi di spese che non possono non essere affrontate per ottenere il risultato

²⁷ v. supra

- Se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6²⁹;
 - Se la sostituzione o la riparazione abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore³⁰
- 9 Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione, il venditore terrà conto dell'uso del bene³¹.
- 10 Un difetto di conformità di lieve entità³², per il quale non è stato possibile esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto³³.
- 11 Qualora il consumatore abbia denunciato il difetto di conformità senza chiedere uno specifico rimedio, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi rimedio disponibile e il consumatore dovrà accettare o respingere la proposta scegliendo un altro rimedio³⁴.

²⁸ La Commissione ha preferito "sono impossibili" a "non ha diritto" perché la mancanza di diritto si riduce al caso in cui sia la riparazione sia la sostituzione sono impossibile (se uno dei rimedi fosse possibile ma sproporzionato si adotterebbe l'altro rimedio): la Commissione ha ritenuto che potesse far sorgere inutili dubbi interpretativi l'uso di una locuzione apparentemente più ampia.

²⁹ Vedi sopra nota 25.

³⁰ Non vi è più il riferimento al venditore quale soggetto agente perché la riparazione può essere effettuata anche in danno dal consumatore presso un terzo.

³¹ La Commissione precisa che il presente comma si ispira al considerando n. 15 ("che gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell'uso che quest'ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna").

³² La Commissione ritiene che per "danno di lieve entità" debba intendersi quello che non pregiudica assolutamente l'utilizzo del bene.

³³ La Commissione precisa che rimane salvo il diritto alla riduzione del prezzo, quale rimedio residuale.

³⁴ La Commissione precisa che il presente comma si ispira al considerando n. 12 e che nel caso di un difetto di conformità, il venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al consumatore decidere se accettare o respingere la proposta") e mira a risolvere in via stragiudiziale il maggior numero di controversie.

Articolo 4 Diritto di regresso³⁵

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore³⁶, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario ha diritto di regresso³⁷, salvo patto contrario o rinuncia³⁸, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena contrattuale distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro sei mesi³⁹ dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione⁴⁰ di quanto prestato⁴¹
- 3.⁴²

³⁵ Il Prof. Alpa propone un'azione diretta del consumatore nei confronti del produttore nei casi di difetto di progettazione o di produzione. Un rappresentante si oppone. Il rappresentante del CNCU suggerisce di tenere conto dell'opportunità di prevedere che il consumatore, nell'ambito del giudizio da lui intentato nei confronti del venditore, si possa opporre alla richiesta di intervento nello stesso giudizio degli eventuali terzi nei riguardi dei quali il venditore può proporre l'azione di regresso

³⁶ La Commissione sottolinea che caso caratteristico di omissione del produttore è la mancata o intempestiva adempimento della propria rete di centri di assistenza.

³⁷ La Commissione ha preferito l'espressione "diritto di regresso" a quella "diritto di agire" prevista dalla Direttiva, per non limitare il diritto di regresso all'azione in giudizio.

³⁸ La Commissione ha ritenuto utile precisare che l'art.4 non ha carattere imperativo (non trattandosi di norma posta a tutela del consumatore), ma può derogarsi per via contrattuale, conformemente a quanto previsto dal considerando 9: (...il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto.. la presente direttiva non incide sul principio dell'autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario".

³⁹ La Commissione ha ritenuto opportuno disporre un termine di prescrizione all'azione del venditore. Sei mesi sono apparsi un lasso di tempo idoneo a permettere al venditore di attivarsi (tenuto conto anche dell'eventualità di "cumulare" più domande contro il medesimo soggetto responsabile).

⁴⁰ La Commissione ha ritenuto che il venditore non abbia diritto al risarcimento del danno, bensì soltanto ad essere tenuto indenne per quanto prestato al consumatore in ottemperanza al rimedio attivato.

⁴¹ La Commissione ha valutato la possibilità di predisporre una norma articolata che distinguesse a seconda del rimedio attivato, ma non è pervenuta ad una soluzione soddisfacente, sicché è parso più opportuno limitarsi a formulare una norma di portata generale.

⁴² I rappresentanti della produzione e distribuzione propongono un comma del seguente tenore: "Il venditore finale esercita il regresso nei confronti del soggetto con cui ha un vincolo contrattuale. Quest'ultimo deve ottemperare entro sessanta giorni". Il rappresentante della Confindustria precisa di non concordare sulla previsione di un termine.

Il prof. Alpa e il prof. De Nova obiettano che la proposta non pare accoglibile perché consente di agire in regresso nei confronti di un soggetto che può non essere responsabile e perché costringe il venditore finale ad agire nei confronti del suo dante causa contrattuale invece che nei confronti del responsabile.

Inoltre, il prof. Alpa e il prof. De Nova precisano che il venditore finale avrebbe comunque azione ex contractu contro il proprio dante causa, sicché la soluzione proposta dai rappresentanti della produzione e distribuzione sarebbe inutile, mentre resterebbe privo di tutela davanti ad un soggetto responsabile diverso, ciò che la Direttiva mira ad evitare (v. considerando 9: "il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto").

Articolo 5 Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 3, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto⁴³.
3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in due anni dalla consegna, ma il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere i diritti previsti dall'art. 3, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta⁴⁴ e prima di due anni dalla consegna⁴⁵.
4. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

⁴³ Il rappresentante del CNCU, tenendo conto che la direttiva lascia liberi gli Stati membri di scegliere se prevedere o meno un termine di decadenza cui assoggettare il consumatore, è contrario alla previsione di tale termine di decadenza, optando per il mantenimento del solo termine di prescrizione biennale.

⁴⁴ La Commissione ha preferito "scoperta" a "constatazione" per conservare la terminologia del Codice Civile in materia di vendita.

⁴⁵ La Commissione rileva che la soluzione prevista, che riprende quanto dispone il codice civile in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, appare opportuna, pur se ha l'inconveniente di privare il consumatore del termine di denuncia di due mesi se la scoperta del difetto avviene in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, rispetto alla direttiva che non prevede necessariamente un termine di decadenza.

Articolo 6 Garanzie convenzionali⁴⁶

1. La garanzia vincola chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità.
2. . La garanzia convenzionale deve, a cura di chi la offre:
 - ?? indicare che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
 - ?? indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta⁴⁷
 - ?? indicare, nel caso di commercializzazione in più Stati Membri, l'elenco degli indirizzi di contatto esistente nei diversi Paesi⁴⁸.
3. Se il consumatore, prima della conclusione del contratto lo chiede, la garanzia deve essergli resa disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo che sia a sua disposizione e a lui accessibile. Concluso il contratto, il testo della garanzia deve essergli messo a disposizione⁴⁹.
4. La garanzia deve essere redatta almeno nella lingua italiana, con pari rilevanza rispetto alle eventuali altre lingue⁵⁰.
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2, 3, e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne l'applicazione.

⁴⁶ La Commissione precisa che le garanzie convenzionali sono facoltative ed eventuali e che esse costituiscono un rimedio cumulativo e non alternativo rispetto alle garanzie imperativamente predisposte dalla presente normativa.

⁴⁷ La Commissione precisa che per "chi la presta" si intende chi presta la garanzia convenzionale.

⁴⁸ La Commissione precisa che il presente alinea si ispira al considerando 13 ("occorre raccomandare che, nell'interesse dei consumatori, i produttori di beni di consumo commercializzati in più Stati membri allegino al prodotto un elenco recante almeno un indirizzo di contatto in ciascuno Stato membro dove il prodotto è commercializzato").

⁴⁹ La Commissione precisa che tale disposizione disciplina la fase precontrattuale, essendo propedeutica alla decisione di concludere il contratto da parte del consumatore. A tal fine, la garanzia non deve essere rilasciata, ma è sufficiente che, su un terminale o su supporti duraturi conservati presso il venditore, il consumatore possa prenderne visione, qualora lo richieda, per ottenere ogni informazione rilevante per l'acquisto. Confindustria fa presente che imporre l'onere di far conoscere i termini della garanzia a chiunque, cioè indipendentemente dall'avvio delle trattative per l'acquisto del prodotto, potrebbe essere un onere eccessivo.

⁵⁰ Il Prof. De Nova proponeva un comma del seguente tenore: "la garanzia, se non redatta in lingua inglese, deve essere redatta almeno in lingua italiana, con pari rilevanza rispetto ad eventuali altre lingue".

Articolo 7

Carattere imperativo delle disposizioni

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente decreto, sono nulle. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e non è rilevabile d'ufficio⁵¹.
2. Nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all'articolo 5, comma 1, ma non inferiore ad un anno⁵².
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto, laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

⁵¹ La commissione ha scelto lo strumento della nullità relativa ritenendolo il più consono a raggiungere il fine indicato dalla direttiva, ovvero che gli accordi contrari al presente decreto "non vincolano il consumatore".

⁵² Il rappresentante del CNCU manifesta la propria opinione contraria alla riduzione dei termini di prescrizione. La commissione fa presente che il termine di un anno, comunque superiore a quello del codice civile, appare congruo. La commissione non ha ritenuto opportuno prevedere che la sostituzione non sia rimedio applicabile ai beni usati non conformi al contratto di vendita (v. considerando 16), perché il caso che tale rimedio sia impossibile rientra già nella previsione dell'art.3 comma 3.

Articolo 8
Ulteriore tutela del consumatore

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. In particolare il consumatore ha diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224⁵³.

⁵³ La Commissione ha ritenuto utile precisare che, per i danni derivanti da difetti di produzione o progettazione, il consumatore può agire contro il venditore sia contro il produttore e gli altri soggetti indicati dal decreto richiamato.

Art. 9
Norma transitoria⁵⁴

1. La presente disciplina non si applica alle vendite in relazione alle quali i beni sono consegnati al consumatore anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto e venduti successivamente, l'articolo 6 relativo alle garanzie convenzionali entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁵⁴ Una norma transitoria è ritenuta necessaria per permettere a produttori e venditori di adeguarsi alle nuove disposizioni imperative.

Articolo 10⁵⁵

⁵⁵ L'inserimento dell'ulteriore seguente articolo 'Azioni collettive - 1. In relazione alle disposizioni del presente decreto, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 " appare superato dall'aggiornamento dell'elenco delle direttive comunitarie per le quali le associazioni dei consumatori possono agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori, operato dal decreto legislativo (in corso di pubblicazione) recante il completo recepimento della direttiva 98/27 in materia di azioni inibitorie, che integra la legge 281/98.